



**TRIBUNALE ORDINARIO di PISA**  
SEZIONE LAVORO

**VERBALE DI UDIENZA**

Nella causa di lavoro e previdenza iscritta al n. r.g. **968/2017** promossa da: (delete)  
con il patrocinio dell'avv. **ANGELA MARIA FASANO e dell'avv.**  
**STEFANIA FASANO**

RICORRENTI

**contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F. 8018525058), rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dal dirigente LUIGI SEBASTIANI

CONVENUTO

All'udienza del 28/9/17 davanti al Giudice dott. Franco Piragine, compaiono per parte ricorrente l'avv. **FASANO ANGELA MARIA** per parte convenuta la dott.ssa TOGO.

Sono presenti le ricorrenti. L'avv. **Fasano** deduce come segue:

- A) Il punteggio maturato negli istituti paritari deve essere valutato, avendo lo sesso portata normativa costituzionale e comunitaria.
- B) La normativa indicata in ricorso ha oramai sancito la parificazione tra servizi statali e paritari.

pagina 1 di 8



C) Infatti: come sancito dall'art. 2, comma 2 del D.L. n. 255/2001 : I servizi di insegnamento prestati dal 1°settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali". Norma questa mai contestata dalla difesa del MIUR.

D) Il MIUR e la sua difesa oggi non hanno fornito motivazione della condotta adottata che ha annullato, in eccesso di potere ed in difetto di congrua motivazione, alla ricorrente anni di servizio su cui la stessa : 1) ha pagato i contributi allo Stato ; 2) ha formato studenti che hanno avuto accesso agli esami di Stato: 3) ha reso un servizio da abilitata, con abilitazione certificata dallo stesso MIUR . La ricorrente non è docente con pacchetto curriculare e con titoli inferiori rispetto a quelli dei colleghi che hanno svolto il pre ruolo nello stato. La ricorrente ha la medesima dignità professionale e lavorativa.

E) La condotta del MIUR invece ha annullato anni di lavoro e professionalità documentati in eccesso di potere ed in difetto di congrua motivazione.

F) La ricorrente ne ha provato il possesso allegando i certificati e contratti che attestano la presenza del requisito non valutato. Non possono residuare dubbi quindi l'illegittimità con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della PA (art. 3 e 97 costituzione), non essendovi ragione per discriminare si in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Si riporta comunque al ricorso.

La dott.ssa Togo si riporta alla memoria.

Il Giudice

-invita i procuratori a procedere alla discussione orale.

Esaurita la discussione orale, i procuratori concludono come in atti.

All'esito di camera di consiglio, ed allontanatesi le parti,



Il Giudice

-pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (contenente domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.. sulla quale si è già provveduto con ordinanza riservata in data 22/8/17), le docenti espongono di aver partecipato alle operazioni di mobilità di cui al CCNI del 2016 per il 2016-2017, e di essere state assegnate all'ambito territoriale di Pisa, e si dolgono del mancato riconoscimento del punteggio relativo al servizio preruolo prestato presso scuole paritarie.

Espongono altresì di aver presentato la domanda per la mobilità 2017-2018 in base al CCNI del 2017, evidenziando che anche in tal caso non era previsto il riconoscimento del punteggio in questione.

Si sostiene altresì in ricorso che le disposizioni contrattualcollettive, e le relative OO.MM., avrebbero introdotto, all'interno dei docenti assunti nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle graduatorie di merito (GM) del concorso 2012 e quelli, come le ricorrenti, provenienti dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), disparità che, sempre secondo quanto si dice in ricorso, non troverebbe riscontro nella l. 107/15.

Ciò premesso, le ricorrenti così concludono: "1) In via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti alla valutazione per l'imminente mobilità 2017/2018 e per tutte quelle a seguire, anche i fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale



docente A.S 2016/2017 nella parte in cui il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile. 2) In via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità/inefficacia dell'allegato D tabella di valutazione dei titoli del CCNI mobilità 2016/2017 e la Tabella dei titoli anche per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo dell'a.s. 2017/18 nella parte in cui non è permesso di poter valutare il servizio pre ruolo svolto in istituti paritari, con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI 2017/2018. 3) In via principale nel merito accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti alla valutazione per la mobilità 2016/2017 e per l'imminente mobilità 2017/2018 e per tutte quelle a seguire, anche i fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 nella parte in cui il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile. 4) Dichiarare l'illegittimità e nullità e/o inefficacia, con conseguente disapplicazione nei riguardi del docente delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2017/2018 nella parte in cui è stabilito che il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile. 5) Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti alla rettifica e, quindi, alla conseguente modifica della graduatoria per la mobilità a.s.2016/2017 ed in quelle a seguire, quindi, anche per la graduatoria 2017/2018 di imminente pubblicazione e dichiarare il diritto del Docente alla valutazione per la mobilità 2017/2018 e per quelle



a seguire oltre per la ricostruzione di carriera del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti. 9) Disapplicare la Tabella dei titoli anche per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo dell'a.s. 2017/18 nella parte in cui non è permesso di poter valutare il servizio pre ruolo svolto in istituti paritari (ipotesi CCNI allegata). 10) Condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti al relativo inserimento del punteggio riconosciuto nella citata graduatoria per la mobilità 2016/2017 e 2017/2018, anche i fini della ricostruzione di carriera, nonché all'attribuzione alle ricorrenti della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità. 11) Senza recesso dalla superiore domanda principale e solo per eccesso di difesa : Ordinare alla Amministrazione l'assegnazione della Istituzione scolastica legittima in relazione al punteggio vantato dalle ricorrenti in relazione all'anzianità di servizio maturata e dei titoli posseduti".

Il MIUR controdeduce sostenendo sotto più profili l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto.

Ciò premesso, e con riferimento al mancato riconoscimento del punteggio relativo al servizio preruolo presso le scuole paritarie, va in primo luogo richiamato l'art. 1 co. 1 e 3 l. 62/00, secondo cui "Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali", e le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico".

Coerentemente, la stessa l. 62/00, la l. 27/06, la C.M. 163 del 15/6/2000 (tra le tante) e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08, prevedono "penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari" (così Trib. Caltagirone, ord. 11/07/16, da cui si traggono anche le argomentazioni che seguono, e Tribunale Rimini, sent. 64/14).

Nella specie, in base alla C.M. 163/2000, gli istituti scolastici privati, al fine di ottenere la parità, devono dichiarare "che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione" e "che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore".



Vi è dunque una sostanziale equiparazione tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello svolto alle dipendenze degli istituti privati paritari, ribadita dall'art. 2 co. 2 d.l. 255/01, conv. in l. 333/01, secondo cui ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale "i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

Ulteriori argomenti in favore della tesi qui sostenuta si rinvencono anche nell'art. 360 d. lvo. 297/94, secondo cui: 1) i docenti di scuola pareggiata che passino ad occupare una cattedra in una scuola statale cumulano, ai fini della pensione, col servizio statale, quello prestato alla dipendenza dell'ente che mantiene la scuola pareggiata; 2) in caso di soppressione di una scuola pareggiata, i docenti di ruolo della scuola medesima hanno diritto di concorrere alle cattedre statali per le quali posseggano il legale titolo di abilitazione; 3) ai docenti di scuole secondarie pareggiate che passino, per effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate.

Analogamente, l'art. 485 d. lvo. 297/94 prevede il riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" ovvero presso le scuole elementari "parificate".

Tale normativa si riferisce infatti agli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, e deve senz'altro trovare applicazione nei confronti delle scuole "paritarie", oggetto di una disciplina molto più rigorosa.

Si consideri poi il disposto dell'art. 1-bis d.l. 250/05 conv. in l. 27/06 ("Norme in materia di scuole non statali"), secondo cui: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie".

La stessa norma prevede che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ponendo sullo stesso



piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali (si veda anche Consiglio di Stato, sent. n. 1102/02: "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa").

L'articolato compendio normativo in parola esprime dunque un principio generale, da ritenersi operante – eventualmente anche in via analogica ex art. 12 co. 2 delle disposizioni sulla legge in generale – anche ai fini della mobilità, benché le disposizioni di legge relative alla parificazione non facciano diretto riferimento a tale aspetto.

Ora, la "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE", allegata al CCNI 2016, al punto I ("Anzianità di servizio"), prevede per ogni anno di servizio preruolo l'attribuzione di 3 punti; tuttavia le "NOTE COMUNI" riportate in calce alla tabella prevedono che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile il quanto non riconoscibile ai fini della carriera".

Lo stesso vale per la tabella A di cui al CCNI 2017, e le relative "NOTE COMUNI" riportate in calce, che, pur non escludendo espressamente il computo del servizio preruolo nelle paritarie, non lo prendono comunque in considerazione.

E' chiaro allora che la mancata attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari, si traduce in un'illegittima disparità di trattamento, ai fini della ricostruzione di carriera (nella fattispecie, funzionalmente alla mobilità), tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche (Trib. Caltagirone ord. cit.).

E' il caso di precisare che l'art. 470 d. lvo. 297/94 demandava alla contrattazione collettiva la regolamentazione della mobilità, stabilendo tuttavia dei criteri generali; detta norma è stata poi disapplicata dall'art. 82 CCNL 1995, che all'art. 48 ha introdotto una nuova disciplina in materia; da ultimo è intervenuto il CCNI 2016.

Ma ai sensi dell'art. 40 co. 1 d. lvo. 165/01 nella materia relativa alla valutazione delle prestazioni ai fini della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita "nei limiti previsti dalle norme di legge", limiti che nel caso di specie non sono stati rispettati.



Sussiste dunque il diritto delle ricorrenti di vedersi riconosciuto il servizio preruolo ai fini della mobilità.

Il MIUR dev'essere quindi condannato a valutare ai fini della mobilità 2017-2018 il servizio preruolo prestato dalle ricorrenti, nella stessa misura del servizio prestato in scuole statali e dunque come meglio specificato nelle rassegnate conclusioni.

Assorbito il resto.

Spese compensate per la novità e complessità delle questioni.

P.Q.M.

-condanna il MIUR a valutare ai fini della mobilità 2017-2018 il servizio preruolo prestato dalle ricorrenti nella stessa misura del servizio prestato in scuole statali, come richiesto in ricorso.

-spese compensate.

Il Giudice  
Dott. Franco Piragine

